

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 45-8099

**Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Disposizioni sulla quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per gli anni 2018 e 2019.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- il comma 2 dell'articolo 7 del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-6240 del 22 dicembre 2017, con la quale è stata stabilita, da ultimo, la quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2017;

vista, inoltre, la legge regionale 20 marzo 2017, n. 2, la quale, all'articolo 8, ha previsto l'avvio di una sperimentazione per ambiti circoscritti, previo confronto con le Agenzie Territoriali per la Casa e i Comuni, finalizzata alla revisione delle disposizioni sul fondo sociale, di cui la quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari costituisce condizione fondamentale;

ritenuto di determinare, in considerazione del momento di adozione del presente atto, una quota minima per l'anno 2018 pari a quella stabilita per gli esercizi precedenti, individuando altresì, come già per il precedente anno, nel 1° aprile 2019 (primo giorno lavorativo utile) il termine entro il quale è consentito agli assegnatari corrisponderla;

valutata l'opportunità di determinare contestualmente la quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari anche per l'anno 2019, al fine di consentirne una preventiva conoscenza e di non rendere necessarie ulteriori proroghe per la sua corresponsione rispetto al termine naturale della fine dell'anno solare;

ritenuto opportuno mantenere anche per l'anno 2019 la medesima quota minima degli esercizi precedenti, non disponendo, al momento dell'adozione del presente atto, di elementi certi che consentano l'introduzione di criteri innovativi;

considerata l'opportunità di dare corso nell'anno 2019 alle forme di sperimentazione previste dalla sopra citata L.R. n. 2/2017, al fine di individuare un nuovo criterio di determinazione della quota minima, che consenta di introdurre, quale parametro di calcolo, l'indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) dei nuclei, anziché il reddito, e di definire la quota minima in valore assoluto, anziché in relazione percentuale ad altri parametri, riducendone l'importo per i nuclei con ISEE più basso;

ritenuto di demandare alla Direzione competente lo sviluppo delle attività necessarie per addivenire alla definizione delle modalità di detta sperimentazione;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

vista la legge regionale 20 marzo 2017, n. 2

visto il Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2018, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2017;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 debba essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 1° aprile 2019;

3) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2019, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2018;

4) di stabilire che la quota di cui al punto 3 debba essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

5) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale informino con urgenza gli assegnatari dell'ammontare delle quote minime stabilite con la presente deliberazione;

6) di demandare alla Direzione regionale competente lo sviluppo delle attività necessarie per addivenire, in coerenza con i criteri e gli indirizzi per le politiche di welfare abitativo, ad un nuovo criterio di determinazione della quota minima, da approvarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, da applicarsi a partire dall'esercizio 2020, congruente con i seguenti parametri:

- introduzione, quale elemento di calcolo, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei, in sostituzione del reddito;
- definizione della quota minima in valore assoluto, anziché in relazione percentuale ad altri parametri;
- riduzione della quota minima per i nuclei in possesso di un ISEE particolarmente basso.

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)